



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 63 DEL 15/07/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA DENOMINATA "21° MEMORIAL MARCO GERMANETTO - 3° MEMORIAL ADRIANO ASCHIERIS"

Premesso che in data 18 luglio 2020 è previsto lo svolgimento della corsa podistica denominata "21° MEMORIAL MARCO GERMANETTO – 3° MEMORIAL ADRIANO ASCHIERIS" da tenersi in orario pomeridiano su vie pubbliche;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il traffico veicolare nelle zone interessate dall'evento;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Che dalle ore 16,30 alle ore 20,00 circa, del giorno sabato 18 luglio 2020 in occasione della gara podistica, sia sospesa la circolazione nelle seguenti vie pubbliche:

via Madonna delle Grazie (partenza da Arena Romana) – piazzale Oddone – corso Unione Sovietica – Via al Castello – via Degli Archi – via Assietta;

così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza e per l'erogazione dei servizi principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi individuati dall'art. 12 del C.D.S.;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Wanda Claretto (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DISPONE inoltre che:

il Presente Provvedimento vale altresì quale Autorizzazione formale allo svolgimento della Corsa Podistica di cui sopra, e pertanto:

- Visto l'art. 9 del d.lgs. n. 285/92 e successive modifiche;
- Vista la documentazione presentata a corredo della richiesta;
- Visto il regolamento della manifestazione (in particolare il Programma tecnico e le Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all'emergenza sanitaria);
- Dato atto che la manifestazione è coperta da Assicurazione;

Visto il provvedimento di temporanea sospensione/limitazione della circolazione in occasione del passaggio della corsa adottato contestualmente con il presente atto;

DETERMINA

1) di autorizzare l'Associazione Atletica Susa con sede in Susa, corso Unione Sovietica 8, nella persona del Presidente Sig. Paolo Germanetto, allo svolgimento della manifestazione "21° MEMORIAL MARCO GERMANETTO – 3° MEMORIAL ADRIANO ASCHIERIS" che avrà luogo il giorno 18 luglio 2020, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

B) prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai partecipanti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, ovvero di altre circostanze che possono determinare pericolo indicando nel contempo, le cautele e comportamenti da adottare;

C) gli organizzatori dovranno garantire:

- con proprio personale, munito di bracciale o altro segno di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento, alle intersezioni stradali ed agli sbocchi dei passi carrabili;
- una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un medico e una ambulanza;
- il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 360 d.p.r.495/92;
- che sia effettuata la transennatura dei tratti di strada antecedenti e conseguenti la partenza e l'arrivo per una lunghezza adeguata;
- che al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in

relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Lino Chiolero.

Susa, 15.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Lino Chiolero